Vantaggi legati al prelievo effettivo per la rivalutazione di quote estere

LEGGE DI BILANCIO

Nella scelta va considerato l'aumento della sostitutiva dovuta per l'affrancamento

Possibile impatto anche sulle partecipazioni emerse in seguito alla voluntary-bis

Pagina a cura di
Davide Cagnoni
Angelo D'Ugo

Anche le partecipazioni detenute in società estere possono beneficiare della riapertura della possibilità di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni detenute al di fuori del regime d'impresa, offerta dalla legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 1053 e 1054). Riapertura che offre una buona chance per ridurre la plusvalenza imponibile ai fini Irpef derivante dalla cessione a titolo oneroso della partecipazione posseduta.

L'«effetto voluntary»

La chiusura della procedura di *voluntary disclousure bis* (per la quale i termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni sono scaduti al 31 dicembre 2018) ha permesso, tra l'altro, di regolarizzare - e quindi, riportare in chiaro nel confronti del Fisco - anche le partecipazioni estere, con conseguente ampliamento della platea dei soggetti potenzialmente interessati ad avvalersi della riapertura dei termini di rivalutazione.

Al riguardo va in primo luogo segnalato che la localizzazione della partecipata all'estero non rappresenta motivo di ostacolo all'accesso alla rivalutazione. La norma di riferimento, contenuta nell'articolo 5 della legge 448/2001, consente di rivalutare tutte quelle partecipazioni che, se cedute, determinano una plusvalenza o minusvalenza tassabile come reddito diverso, in base all'articolo 67 del Tuir. Pertanto, anche le persone fisiche detentrici di partecipazioni estere possono optare per la rivalutazione, al pari di quanto accade per le partecipazioni in società italiane. Infatti, per i residenti in Italia, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni estere rientrano nel regime di tassazione previsto dall'articolo 67 del Tuir.

La convenienza fiscale

Tuttavia, anche per le quote estere, come del resto per le italiane, sarà fondamentale effettuare dei conteggi preventivi per valutare la convenienza a procedere con la rivalutazione. La scelta, infatti, dipende dal confronto tra l'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento (che si applica sull'intero valore risultante dalla perizia delle partecipazioni non quotate e non solo sull'incremento di valore attribuito) e quella dovuta sulla plusvalenza all'atto della cessione, pari al 26% per tutte le tipologie di partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019 la legge 205/2017 ha esteso anche alle partecipazioni qualificate l'imposizione sostitutiva con aliquota del 26 per cento.

Questo confronto, necessario anche in passato, diventa oggi ancora più rilevante per via dell'aumento delle aliquote dell'imposta sostitutiva da versare per fruire della rivalutazione. Dall'aliquota unitaria dell'8% della scorsa edizione, si è passati alle seguenti aliquote:

- dell'11% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c) del Tuir alla data del 1° gennaio 2019;
- del 10% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano non qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-bis) del Tuir, sempre alla data del 1° gennaio 2019.

Il carico fiscale «effettivo»

Una volta effettuata l'analisi di convenienza fiscale in termini di maggiori o minori esborsi finanziari da parte del contribuente, è necessario verificare il contenuto delle convenzioni contro le doppie imposizioni con riferimento al Paese estero in cui risulta localizzata la società le cui quote sono oggetto di rivalutazione, al fine di stabilire qual è il Paese che si aggiudica la potestà impositiva.

Solo in questo modo, infatti, sarà possibile valutare l'effettivo carico fiscale complessivo al quale sarà assoggettato il contribuente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI ESEMPI

RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIETÀ INDUSTRIALE FRANCESE

Il signor Rossi detiene il 20% delle quote nella società di capitali industriale francese Alfa che ha deciso di cedere nel corso del periodo d'imposta 2019. Il costo fiscale della partecipazione è di 100mila euro. Il valore di perizia di Alfa al 1° gennaio 2019 è di 2 milioni di euro, mentre il corrispettivo di vendita è di 500mila euro.

	PROCEDURA ORDINARIA	RIVALUTAZIONE
Potestà impositiva	Italia	Italia
Imposta sostitutiva Italia	0	40.000 (400.000 x 10%)
Costo fiscale partecipazione	100.000	400.000
Plusvalenza imponibile	400.000 (500.000 – 100.000)	100.000 (500.000 – 400.000)
Imposte ordinarie Italia	104.000 (400.000 x 26%)	26.000 (100.000 x 26%)
Imposte Francia	0	0
Prelievo fiscale complessivo	104.000	66.000 (40.000 + 26.000)
Convenienza	Conviene rivalutare in quanto con la rivalutazione il risparmio è di € 38.000	

RIVALUTAZIONE QUOTE SCI IMMOBILIARE FRANCESE

Il sigor Rossi detiene il 100% delle quote nella società immobiliare francese Alfa che ha deciso di cedere nel corso del periodo d'imposta 2019. Il costo fiscale della partecipazione è di 300mila euro. Il valore di perizia di Alfa al 1° gennaio 2019 è di 400mila euro, mentre il corrispettivo di vendita è di 500mila euro. Si ipotizza che il prelievo fiscale in Francia è del 25 per cento.

	PROCEDURA ORDINARIA	RIVALUTAZIONE
Potestà impositiva	Italia e Francia	Italia e Francia
Imposta sostitutiva Italia	0	40.000 (400.000 x 10%)
Costo fiscale partecipazione Italia	300.000	400.000
Costo fiscale partecipazione Francia	300.000	300.000
Plusvalenza imponibile Italia	200.000 (500.000 – 300.000)	100.000 (500.000 – 400.000)
Plusvalenza imponibile Francia	200.000 (500.000 – 300.000)	200.000 (500.000 – 300.000)
Imposte ordinarie Italia	52.000 (200.000 x 26%)	26.000 (100.000 x 26%)
Imposte ordinarie Francia	50.000 (200.000 x 25%)	50.000 (200.000 x 25%)
Prelievo fiscale complessivo	102.000 (52.000 + 50.000)	116.000 (40.000 + 26.000 + 50.000)
Convenienza	Non conviene rivalutare in quanto con la rivalutazione l'esborso finanziario è maggiore di € 14.000	

QUOTIDIANO
DEL FISCO

QdF

LE CONVENZIONI TRA PAESI

La doppia imposizione frena l'operazione

È necessario valutare l'impatto delle somme da versare prima di procedere alla rivalutazione di quote societarie detenute all'estero: l'eventuale convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall'Italia con il Paese estero in cui è stabilita la società "partecipata" potrebbe incidere sulla convenienza fiscale dell'operazione. Nel caso in cui, infatti, la convenzione preveda la potestà impositiva solo in Italia, andrà effettuato solo il confronto tra la tassazione ordinaria e quella sostitutiva prevista dalla legge di rivalutazione. In presenza, invece, di convenzioni che prevedano la tassazione in entrambi gli Stati - come ad esempio accade in Francia per le Sci immobiliari - il contribuente dovrà informarsi altresì delle imposte dovute all'estero che, per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2019 in avanti, non potranno più essere scomputate dall'imposta italiana mediante il meccanismo del credito d'imposta estero, previsto dall'articolo 165 del Tuir. In queste ipotesi, quindi, l'esborso finanziario è rappresentato dalla somma delle imposte italiane (ordinarie e/o sostitutive a seconda della scelta di procedere o meno alla rivalutazione fiscale) e delle imposte estere (che non potranno essere attenuate in considerazione del fatto che il costo fiscale rivalutato vale unicamente per la determinazione della plusvalenza imponibile in Italia).

Il testo integrale dell'articolo su: quotidianofisco.ilsole24ore.com